

L.R. n. 64/1986. Autorizzazione intervento, affidamento lavori e prenotazione della spesa. Comune di Ragogna. Intervento urgente di protezione civile per la mitigazione del rischio di caduta massi e per la stabilizzazione di alcuni tratti del corpo stradale a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale del Monte di Ragogna.

OPI 1128

#### L'Assessore regionale alla protezione civile

Decisione

1) E' autorizzata, per i motivi e le finalità esposti e come si evince dalla relazione tecnica acquisita all'Archivio informatico al progressivo n. AI/34/2017 di data 06.11.2017, l'autorizzazione dell'intervento urgente di protezione civile per la mitigazione del rischio di caduta massi e per la stabilizzazione di alcuni tratti del corpo stradale a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale del Monte di Ragogna.

2) E' approvata la perizia sommaria relativa all'intervento di cui al punto 1, composta dalla Relazione tecnica e dall'allegato computo metrico estimativo, Progressivo Archivio Generale AI/34/2017, nell'importo complessivo di euro 235.000,00, comprensivo dell'IVA al 22%, degli incentivi previsti dall'art. 11 della L.R. 14/02 nella misura del 2%, tassa appalti, così ripartito:

A1	LAVORI	€ 189.334,68
B1	I.V.A. 22%	€ 41.653,63
B2	INCENTIVO Art.11 L.R. 14/02	€ 3.786,69
B3	TASSA APPALTI ART. 1 L.266/05	€ 225,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 235.000,00</b>

3) Gli interventi di cui al punto 1, da attuare in un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionale ai sensi dell'art.51 del D.lgs. n. 50/2016, consisteranno in:

• delimitazione dell'area di cantiere previa chiusura al transito della viabilità comunale durante le lavorazioni e predisposizione cartellonistica specifica;

• pulizia e disgaggio dei versanti nonché taglio della vegetazione nelle aree d'intervento;

• rimozione di rete metallica, ancoraggi e/o funi esistenti ammalorati e danneggiati;

• realizzazione di nuove opere di consolidamento dei versanti mediante posa di rete a doppia torsione in acciaio zincato, rinforzato con funi e chiodatura diffusa;

• riguardo ai cedimenti di tratti della carreggiata stradale, trattandosi di una

	<p>strada a mezza costa, in parte realizzata su terreno consistente e in parte su terreno di riporto ed avendo evidenza che gli abbassamenti interessano prevalentemente la parte a valle della carreggiata, con presenza di fessurazioni longitudinali e cedimenti verticali localizzati in tali settori della stessa, gli interventi previsti, previo scavo per la verifica del reale andamento del terreno compatto e della presenza del substrato roccioso sottostante, consisteranno in :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di nuovi tratti di cassonetto stradale;</li> <li>- demolizione/ricostruzione o realizzazione di opere di presidio e sostegno della carreggiata di valle;</li> <li>- realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche;</li> <li>- ripristino e realizzazione di impermeabilizzazione bitumata di alcuni tratti di carreggiata stradale e ripristini del manto in corrispondenza delle nuove opere;</li> <li>- posa di idonee barriere di sicurezza stradale in alcune tratte oggetto d'intervento</li> </ul> <p>Altre opere minori di rifinitura e completamento potranno essere decise in fase esecutiva.</p> <p>4) E' dato atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che pertanto rientrano in quanto previsto dall'art. 9 e seguenti della L. 11 novembre 2014, n. 164.</p> <p>5) E' autorizzato, stante l'urgenza, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 31 maggio 2002, n.14; i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso, per le motivazioni di cui alle presente provvedimento ed ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; la scelta del criterio del minor prezzo è una scelta obbligata, per le caratteristiche intrinseche dell'intervento, che peraltro è di importo inferiore ai 2.000.000,00 milioni di euro, come previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e che, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 64/1986, che legittima l'intervento urgente sia nei casi di emergenza in corso che di prevenzione urgente a salvaguardia della pubblica incolumità, è indispensabile procedere con la massima urgenza senza attivare procedure quali quelle per la valutazione tecnico-economica dell'offerta, che necessariamente richiederebbero tempi incompatibili con quelli per ristabilire la sicurezza del territorio.</p> <p>6) E' autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto.</p> <p>7) E' dato atto che, in considerazione che gli interventi citati risultano omogenei come tipologia di lavorazione e possono essere eseguiti autonomamente da un'unica impresa, senza il ricorso a subappaltatori, nella Relazione tecnica della perizia sommaria di spesa (Archivio informatico n. Al/34/2017 di data 06.11.2017), si propone, in attuazione all'art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, di procedere all'eventuale nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dopo l'affidamento dei lavori solamente nel caso in cui si verifichi la presenza di più imprese.</p> <p>8) E' prenotata, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, la spesa</p>
--	--

	<p>complessiva di euro <b>234.775,00.-</b>, comprensiva dell'IVA al 22%, degli incentivi previsti dall'art. 11 della L.R. 14/02 nella misura del 2%, a carico del <b>capitolo 281000</b> (SIOPE U.2.02.01.09.019 – Fabbricati ad uso strumentale) delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile"- di cui all'art. 33 della L.R. n. 64/1986 spese di investimento (CODICE SIOPE 20.02.01.09.014- "Opere per la sistemazione del suolo").</p> <p>9) E' dato atto che la spesa di euro <b>225,00.-</b> relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della L.23 dicembre 2005, n.266, è posta a carico del <b>capitolo 16001</b> delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile" (CODICE SIOPE 1.02.01.99.000).</p> <p>10)E' dato atto che, garantendo le realizzazione dell'opera nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza della strada comunale del Monte di Ragogna sopra specificata, si procederà con un'unica opera funzionale anziché attuare l'opera per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<b>Atti amministrativi presupposti</b>	<p><b>Relazione tecnica</b> Archivio Generale progressivo n. AI/34/2017 di data 06.11.2017.</p> <p><b>DGR n. 1425/2017</b> di approvazione del bilancio del Fondo regionale della protezione civile per l'anno 2017.</p>
<b>Motivazione</b>	<p>L'Amministrazione comunale di Ragogna ha segnalato, più volte nel corso del 2017, anche per le vie brevi e da ultimo, per un evento puntuale, con nota prot. PCR n. 10861 dd. 27/09/2017, il peggioramento delle criticità lungo i versanti e la strada comunale del Monte di Muris. In particolare le criticità erano state localizzate lungo il tratto che dalla parte in quota della viabilità, attraverso il versante posto a nord, raggiunge la frazione di San Pietro e riguardavano sia importanti cedimenti del corpo stradale e delle sue opere di presidio e sostegno di sottoscarpa sia a ulteriori franamenti di materiale lapideo dalle scarpate di monte che hanno portato in alcuni casi all'isolamento di massi potenzialmente soggetti a crolli. Tali situazioni di dissesto si sono fortemente accentuate a seguito degli eventi del 10 agosto 2017 e successivi che hanno reiteratamente colpito quella parte del territorio comunale.</p> <p>I tecnici della Protezione Civile, a seguito delle segnalazioni del Comune, hanno più volte eseguito dei sopralluoghi durante i quali si era constatata la presenza di diverse puntuali situazioni di criticità che interessano maggiormente la parte più settentrionale del tracciato quello verso l'abitato di San Pietro. Questa generale e diffusa situazione di criticità è determinata dalla conformazione geo litologica del rilievo montuoso ed in particolare dalla presenza di affioramenti rocciosi lungo i versanti e le scarpate stradali oggetto di crolli diffusi e dalla presenza di coltri costituite da materiale decompresso ed alterato del substrato prevalentemente conglomeratico ove avvengono collassi superficiali di detrito e terra.</p> <p>In particolare nel corso dell'ultimo sopralluogo, conseguente alla nota sopracitata e delle verifiche eseguite lungo tutto il tracciato viario è emerso il peggioramento di diverse criticità descritte nella Relazione tecnica (Progressivo Archivio Generale AI/34/2017).</p> <p>Si evidenzia che un tratto rilevante della viabilità in oggetto d' intervento, dal tratto sommitale verso l'abitato di san Pietro, è compreso in un areale a pericolosità P4 che perimetra la frana, identificativo 0302323000 del Sistema Informativo Difesa del Suolo, caratterizzato da fenomeni di crollo dagli affioramenti rocciosi e collassi superficiali di detrito prevalentemente conglomeratico.</p> <p>Nel corso del sopralluogo è stata verificata, inoltre, la segnalazione di caduta massi sulla viabilità in oggetto localizzata sul versante Sud verso l'abitato di Muris anch'essa ricompresa in un'areale a pericolosità P4 che perimetra la frana,</p>

	<p>identificativo 0302323100 del Sistema Informativo Difesa del Suolo, caratterizzato da fenomeni di crollo dagli affioramenti rocciosi e dalle scarpate stradali e collassi superficiali di detrito prevalentemente conglomeratico; gli interventi per mettere in sicurezza l'area sono di natura simile a quelli da eseguire lungo gli altri tratti di viabilità per la frazione di San Pietro.</p> <p>Per quanto sopra esposto, il transito lungo la strada del Monte di Muris avviene in condizioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità poiché sussiste il rischio di caduta di materiale lapideo e di crolli di alberature nonché per la presenza di cedimenti verticali localizzati della sede stradale e di dissesti delle opere di presidio di sottoscarpa.</p> <p>Un'ulteriore evoluzione negativa delle situazioni di dissesto sopra descritte è altamente probabile, soprattutto in concomitanza di eventi atmosferici di media intensità, tipici della stagione autunnale, dell'azione disgregante del gelo e disgelo, nonché dell'azione del vento sull'apparato radicale delle essenze arboree, che potrebbero portare al peggioramento repentino delle criticità in atto con possibile interruzione della viabilità.</p> <p>La viabilità inoltre risulta essere l'unica alternativa per raggiungere la frazione di San Pietro dal capoluogo comunale, se si esclude un lungo percorso per salire dal ponte sul fiume Tagliamento, in caso d'interruzione della S.P. n° 5 Sandanielese che presenta un tratto ricadente in un areale a pericolosità P2 che perimetra la frana, identificativo 0300870600 del Sistema Informativo Difesa del Suolo, che interessa l'erosione progressiva di materiale detritico lungo il corso del Rio del Ponte, in prossimità del manufatto di attraversamento dello stesso.</p> <p>Sulla base di quanto sopra esposto risulta pertanto indispensabile intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, prima parte, ed art. 11, primo comma, della L.R. 31.12.1986, n. 64 per la mitigazione del rischio di caduta di materiale lapideo e per la messa in sicurezza di alcuni tratti del corpo stradale e delle sue opere di presidio di sottoscarpa a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo la strada comunale del Monte di Ragogna in Comune di Ragogna.</p>
<b>Riferimenti normativi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) articolo 9, secondo comma, prima parte, ed art. 11, primo comma;</li> <li>b) articolo 33 della L.R. 64/1986, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.</li> </ol> </li> <li>2) legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";</li> <li>3) legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;</li> <li>4) articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;</li> <li>5) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36, relativo all'affidamento dei contratti sotto soglia;</li> <li>6) D.P.reg. 6 maggio 2013, n. 097/Pres.</li> </ol>

L'ASSESSORE REGIONALE  
Avv. Paolo Panontin

(firmato digitalmente)

//GG